

COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I. C. I.)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 19 marzo 1999 (atti CO.RE.CO. prot 380 del 24.03.1999)

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 68 del 20 dicembre 2000

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 08 aprile 2003

INDICE			
Art.	OGGETTO		Pag.
1	Soggetto attivo	<i>A chi è dovuta l'I.C.I. ?</i>	3
2	Soggetto passivo	<i>Chi deve pagare l'I.C.I. ?</i>	3
3	Oggetto dell'imposta	<i>Su quali immobili si paga l'I.C.I. ?</i>	4
4	Esclusioni ed esenzioni	<i>Quali gli immobili esclusi e quali quelli esenti ?</i>	6
5	Base imponibile	<i>Su cosa si paga l'I.C.I. ?</i>	7
6	Determinazione delle aliquote	<i>Chi decide le aliquote I.C.I. ed entro quali limiti ?</i>	8
7	Determinazione dell'imposta	<i>Come si calcola l'imposta lorda ?</i>	9
8	Detrazioni e riduzioni	<i>Quali sono le agevolazioni I.C.I. ?</i>	9
9	Versamenti	<i>Quando e come si paga l'I.C.I. ?</i>	10
10	Riscossione ordinaria	<i>Chi riscuote l'I.C.I. ?</i>	12
11	Ravvedimento operoso	<i>Come rimediare in tempi brevi agli eventuali errori ?</i>	12
12	Liquidazione	<i>Eliminazione attività di liquidazione</i>	12
13	Accertamento dell'imposta	<i>Cosa succede se non si paga, si paga parzialmente o non si comunicano i dati ICI ?</i>	12
14	Il funzionario responsabile	<i>Chi gestisce l'I.C.I. ?</i>	13
15	Riscossione coattiva	<i>Cosa succede se non si pagano gli avvisi di accertamento ?</i>	13
16	Rimborsi	<i>Cosa fare quando si è pagato in più ?</i>	14
17	Sanzioni ed interessi	<i>Quanto si paga in più in caso di errori od omissioni ?</i>	15
18	Contenzioso	<i>Come difendersi dalle pretese dell'Ufficio Tributi ?</i>	16
19	Potenziamento ufficio tributi	<i>Potenziamento attività di controllo</i>	16
20	Attenuazione delle sanzioni	<i>Cosa può fare il comune in casi straordinari ?</i>	17
21	Rinvio	<i>Quali norme applicare se il regolamento non basta ?</i>	17
22	Disposizioni transitorie	<i>Quali norme applicare in attesa del regolamento ?</i>	17
23	Entrata in vigore	<i>Quando si applicherà il regolamento ?</i>	18

Legenda:

- in **neretto-tondo** sono indicate le parti integranti il regolamento vigente e si riferiscono all'esercizio regolamentare suggerito dal legislatore specificatamente in materia di ICI nell'art. 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n.446 e altre disposizioni ed aggiornamenti di legge. Costituiscono pertanto vera norma regolamentare:

Articolo 1	SOGGETTO ATTIVO	A chi è dovuta l'ICI ?
------------	-----------------	------------------------

1. A decorrere dall'anno 1993, soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Moriago della Battaglia per gli immobili siti interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
2. La prevalenza va intesa come quota superiore al 50% della superficie complessiva dell'immobile.

Articolo 2	SOGGETTO PASSIVO	Chi deve pagare l'ICI ?
------------	------------------	-------------------------

1. Soggetti passivi dell'imposta (contribuenti) sono i titolari, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, dei seguenti diritti sugli immobili individuati nel successivo articolo 3:

- a) Proprietà: è il diritto di godere e disporre dell'immobile in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico;
- b) Usufrutto: è il diritto di godere dell'immobile, utilizzandolo e percependone i frutti, comunque, rispettandone la destinazione economica;
- c) Uso: è il diritto di servirsi di un immobile e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua famiglia;
- d) Abitazione: è il diritto di abitare la casa adibita a residenza familiare e le sue pertinenze, limitatamente ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua famiglia. Il diritto di abitazione, se effettivamente esercitato, si costituisce, per il coniuge superstite, automaticamente come previsto nell'articolo 540 del codice civile e, per il coniuge separato, mediante convenzione o sentenza;
- e) Enfiteusi: è il diritto di godere di un fondo altrui in modo perpetuo o per un periodo non inferiore a 20 anni, con l'obbligo di migliorare il fondo stesso e di pagare un canone;
- f) Superficie: è il diritto, su autorizzazione del proprietario del terreno (che mantiene la proprietà dello stesso), a fare e mantenere sul suolo una costruzione di cui si acquista la proprietà;
- g) Locazione finanziaria (comunemente denominata leasing): è il contratto che intercorre fra un'impresa che concede ad un utilizzatore il godimento di un bene immobile per un tempo determinato a fronte del pagamento di un canone periodico e con pattuizione della facoltà, al termine di tale contratto, di prorogarlo oppure di acquisire la proprietà del bene. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
- h) Locazione con patto di futura vendita: è il contratto con il quale si acquisisce automaticamente la proprietà del bene da parte dell'acquirente con il pagamento dell'ultima rata. Pertanto, per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita (comunemente denominati "alloggi a riscatto") , soggetto passivo dell'ICI è l'assegnatario, in quanto titolare di un diritto assimilabile a quello di abitazione.

2. Nel caso di costituzione dei diritti reali di godimento di uso, usufrutto o abitazione, soggetto passivo è il titolare di tali diritti. Il titolare della sola "nuda proprietà" non è considerato soggetto passivo e, pertanto, è escluso da qualsiasi adempimento relativo agli obblighi di dichiarazione e relativo versamento.

3. Tutti i diritti elencati al comma 1 (con esclusione del diritto di abitazione per il coniuge superstite) devono essere costituiti mediante atti redatti in forma scritta e regolarmente registrati.

4. La natura di contribuente si acquista dalle seguenti date:

- a) per atti fra vivi, dalla data di stipula degli atti di cui al precedente comma 3;
- b) in deroga a quanto previsto nella lettera a), in caso di fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di

contribuente a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;

c) in caso di successione sia legittima che testamentaria, dalla data di decesso del "de cuius";

nel caso di usucapione, fin dalla data del possesso dell'immobile così come indicato nella sentenza di riconoscimento di tale diritto;

tutti gli altri casi, dalla data di acquisizione del diritto reale così come previsto dal codice civile.

Articolo 3	OGGETTO DELL'IMPOSTA	Su quali immobili si paga l'ICI ?
------------	----------------------	-----------------------------------

1. Costituiscono oggetto dell'imposta gli immobili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, elencati nei commi successivi.

2. Fabbricati

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare che è o deve essere iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) con attribuzione di rendita autonoma e distinta. Rientrano, pertanto, nel concetto di fabbricato anche le seguenti unità immobiliari seppure non ancora iscritte al N.C.E.U. quelle:

- a) di nuova costruzione, ricostruzione o ristrutturazione che sono in attesa di assegnazione di rendita da parte del N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta dal "certificato di fine lavori" ovvero, se antecedente, dalla data dell'effettivo utilizzo ;
- b) che, avendo perso i requisiti di ruralità (fabbricati "ex rurali"), devono essere iscritte al N.C.E.U. nei termini previsti dalla legge. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dal momento in cui hanno perso almeno uno dei requisiti di "ruralità" previsti dalla normativa vigente;
- c) che, "condonate o condonabili" in base alla normativa vigente, devono essere iscritte al N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori così come risulta dalla pratica di sanatoria edilizia ovvero, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.

L'area occupata dal fabbricato e quella che ne costituisce pertinenza (intendendosi come tale esclusivamente quella che risulta iscritta al N.C.E.U. unitamente al fabbricato oppure se non individuata al N.C.E.U. quella parte di superficie determinabile in base al rapporto fra volumetria edificata e lo specifico coefficiente di edificabilità) è considerata parte integrante del fabbricato in terreno quanto la rendita assegnata a quest'ultimo assorbe anche la redditività del terreno.

3. Aree fabbricabili

- a) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base:
 - 1) agli strumenti urbanistici generali o attuativi (Piano Regolatore Generale, Piano Particolareggiato, ecc.);
 - 2) alle possibilità effettive di edificazione, indipendentemente dagli strumenti urbanistici.
- b) Rientrano, pertanto, nel concetto aree fabbricabili anche i seguenti immobili:
 - 1) le aree solo (comprendendo non solo l'area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima edificabile) nelle quali sono in atto interventi di

demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati così come individuati al precedente comma 2;

- 2) le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di fatto, utilizzate a scopo edificatorio (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori) come, ad esempio:
 - aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati;
 - aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante condono edilizio;
 - 3) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale.
- c) Non rientrano, invece, nel concetto di aree fabbricabili i seguenti immobili:
- 1) le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato;
 - 2) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate a verde pubblico, viabilità e, comunque, ad interventi diversi da quelli di edilizia pubblica;
 - 3) le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità;
 - 4) i terreni che, pur risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale che mantengono sul fondo l'utilizzazione per lo svolgimento delle attività agricole così come precisate nel successivo comma 4.
- d) In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'immobile acquisisce o perde la caratteristica di "area fabbricabile" con le seguenti decorrenze:
- 1) Per variazione da area inedificabile ad edificabile dalla data di pubblicazione sul "BUR" Bollettino Ufficiale Regionale del relativo provvedimento;
 - 2) Per variazione da area edificabile a inedificabile dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del relativo provvedimento.

Articolo 4	ESCLUSIONI ED ESENZIONI	Quali gli immobili esclusi e quali quelli esenti?
------------	-------------------------	---

1. Sono immobili esclusi dall'imposta quelli che non sono classificabili come fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli, e che a titolo esemplificativo, si elencano di seguito:
 - a) le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato, ancorché distintamente iscritte al Nuovo Catasto Edilizio Urbano;
 - b) terreni che, non compresi fra le aree edificabili negli strumenti urbanistici, non sono abitualmente adibiti ad attività agricole quali ad esempio :
 - 1) terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni "incolti");
 - 2) terreni destinati a verde o a parcheggi pubblici o privati;
 - 3) terreni privi di reddito dominicale, utilizzati direttamente per attività industriali, artigianali, ecc. che non consentano un utilizzo edificatorio;

- c) fabbricati rurali che mantengono i requisiti di ruralità.
2. Sono immobili esenti dall'imposta, per il periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte, quelli di seguito elencati:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali (A.S.L.) , dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle IPAB, ad eccezione di quelli destinati ad attività commerciali, industriali, artigianali, direzionali e residenziali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (musei, archivi, cineteche, emeroteche e simili) posseduti dallo Stato, da privati, da enti pubblici, da istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, e le loro pertinenze, purché compatibili con le norme costituzionali;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali volte all'integrazione sociale e all'assistenza dei soggetti portatori di handicap , limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h) i terreni agricoli;
 - i) gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ("ONLUS") destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

Articolo 5	BASE IMPONIBILE	Su cosa si paga l'ICI ?
------------	-----------------	-------------------------

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili, di cui al precedente articolo 3, rapportato alla quota ed al periodo di possesso come specificato nei successivi commi.
2. Il valore degli immobili è determinato secondo i seguenti criteri:

a) Fabbricati iscritti in catasto

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione (rivalutate, dall'anno d'imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, del 5%), i seguenti moltiplicatori:

1) Fabbricati categorie D e A10

moltiplicatore = 50

2) Fabbricati categorie A, B, e C (escluso A10 e C1)

moltiplicatore = 100

3) Fabbricati categoria C1

moltiplicatore

= 34

b) Fabbricati non iscritti in catasto

Per i fabbricati, diversi da quelli indicati alla successiva lettera c), non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati già iscritti in catasto per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti applicando gli stessi criteri indicati nella precedente lettera a);

c) Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture di bilancio (stato patrimoniale e registro beni ammortizzabili – immobili) alla data di inizio di ciascun anno solare applicando ai costi di acquisizione o incrementativi gli appositi coefficienti ministeriali. I costi di acquisizione degli immobili contribuiscono da subito a formare la base imponibile mentre i costi incrementativi rilevano dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura "DOCFA" di determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili (con gli stessi criteri indicati nel precedente periodo) del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;

d) Aree fabbricabili

- 1) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2) Al fine di evitare al massimo l'insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, i valori di riferimento delle aree edificabili sono determinati per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, così come indicato dall'allegato A) al presente Regolamento. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero quali quelli di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. La quota di possesso indica la percentuale di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili oggetto d'imposta.
4. Il periodo di possesso va considerato per mesi interi. A tal fine i mesi durante i quali il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Articolo 6	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	<i>Chi decide le aliquote ICI ed entro quali limiti ?</i>
-------------------	--------------------------------------	--

1. Annualmente la Giunta Comunale, nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione annuale, stabilisce l'aliquota ordinaria, in misura compresa tra il 4 e il 7 per mille, ed eventuali aliquote superiori e/o inferiori rispetto a quella ordinaria da applicare al valore imponibile degli immobili.
2. Nello stabilire l'aliquota, entro i limiti di cui al comma 1 e nel rispetto della parità del gettito complessivo dell'imposta dell'anno precedente, può essere prevista un'aliquota:
 - a) Inferiore a quella ordinaria determinata al comma 1, comunque non inferiore al 4 per mille, per i seguenti immobili
 - 1) unità immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altri diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.).
 - 2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);
 - 3) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultino locate;
 - b) Superiore a quella ordinaria determinata al comma 1 per i seguenti fabbricati ad uso abitazione:
 - 1) non locati o comunque non dati in godimento. A tal fine si considerano non locati, o comunque non dati in godimento, i fabbricati destinati ad uso abitazione che:
 - a) non abbiano i requisiti per essere considerati abitazione principale;
 - b) non siano concessi in affitto o godimento con contratti regolarmente registrati.
1. Qualora la deliberazione non venga adottata entro i termini di cui al comma 1, si applica l'aliquota del 4 per mille, fermo restando che è obbligatoria l'applicazione dell'aliquota massima del 7 per mille nel caso il comune abbia dichiarato lo stato di dissesto finanziario.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., è pubblicata per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".

Articolo 7	DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA	<i>Come si calcola l'imposta lorda ?</i>
-------------------	------------------------------------	---

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile, calcolata secondo i criteri indicati nel precedente articolo 5, la aliquota o le aliquote previste dal precedente articolo 6.

Articolo 8	DETRAZIONI E RIDUZIONE	<i>Quali sono le agevolazioni ICI ?</i>
-------------------	-------------------------------	--

1. La Giunta comunale, con la stessa deliberazione con la quale annualmente determina le aliquote I.C.I., stabilisce la misura, compresa fra € 103,29 ed € 258,23, della detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. L'importo di € 103,29 può essere elevato fino a € 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale, così come previsto dall'art. 8, comma 3 del Dlgs 504/92, modificato dall'art. 3 del DL 11/03/97 n° 50, convertito con modificazioni in legge 09/05/97, n° 122.
2. Per abitazione principale si intende:
 - a) l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente;
 - b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;
 - c) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatate;
 - d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;
 - e) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);
 - f) le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado;
3. Qualora la Giunta Comunale non determini alcuna misura, la detrazione da applicare è stabilita in € 103,29.
4. In caso di più contitolari che dimorano nella stessa abitazione principale, la detrazione di cui al presente articolo va suddivisa tra loro in parti uguali indipendentemente dalle rispettive quote di possesso. Qualora l'abitazione principale sia occupata da uno solo dei contitolari la detrazione spetta interamente allo stesso.
5. La detrazione si applica in occasione dei singoli versamenti dell'imposta e secondo le stesse percentuali riferite ai versamenti medesimi secondo le misure di cui al successivo articolo 9, comma 2.
6. Per i fabbricati inagibili o inabitabili:
 - a) l'imposta è ridotta del 50 per cento se i fabbricati sono dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non sono utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario su domanda, redatta in carta semplice, da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - b) la riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. Per il riconoscimento di tale riduzione va presentata la relativa dichiarazione di cui all'art. 10 - comma 4 - del D.Lgs. 504/92;
 - c) sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono

considerarsi tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

Articolo 9	VERSAMENTI	Quando e come si paga l'ICI ?
------------	------------	-------------------------------

1. L'imposta è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
2. Termini per i versamenti
 - a) i contribuenti devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune, per l'anno in corso, in due rate secondo le seguenti situazioni:
 1. immobili posseduti per l'intero anno:
 - **la prima, nel mese di giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote ICI in vigore nel precedente anno d'imposta;**
 - **la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base delle aliquote in vigore nell'anno in corso.**
 2. immobili posseduti per frazione di anno:
 - la prima, nel mese di giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre;
 - la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.
 - b) i predetti soggetti possono, tuttavia, versare l'imposta dovuta per l'intero anno in un'unica soluzione, applicando le aliquote ICI in vigore nell'anno in corso, entro il termine di scadenza della prima rata.**
 - c) I soggetti residenti all'estero, iscritti all'Aire, titolari di immobili situati nel territorio dello Stato, possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione nel periodo tra il 1° ed il 20 dicembre. In tal caso, si rendono applicabili gli interessi previsti dalla legge, calcolati sulla imposta che si sarebbe dovuta versare in acconto entro il 30 giugno.
3. In caso di successione legale o testamentaria, il versamento della rata scaduta può essere effettuato entro il sesto mese successivo al decesso.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento (cioè dalla data di inizio del procedimento fino a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione) ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato (vale a dire entro tre mesi dalla data del decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile).
5. Il versamento dell'intera imposta dovuta da più contitolari di immobili, e solo per essi, può essere effettuato anche per conto di tutti gli altri da un solo contitolare
 1. Modalità di versamento
 - a) **L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento, con arrotondamento ai due decimali, mediante:**

- a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Moriago della Battaglia – Servizio di Tesoreria – Riscossione ICI, previa apertura di uno specifico conto corrente postale per l'ICI ordinaria;
- a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Moriago della Battaglia – Servizio di Tesoreria – Riscossione ICI – Violazioni, previa apertura di uno specifico conto corrente postale per l'ICI violazioni;

Saranno considerati validi per un arco di tempo di due anni (2003-2004) i versamenti effettuati nella precedente modalità di riscossione direttamente o tramite conto corrente postale intestato all'Uniriscossioni SpA – Treviso.

- b) Quando l'imposta complessivamente dovuta risulta inferiore ad € 2,07 i versamenti non devono essere eseguiti.

Articolo 10	RISCOSSIONE ORDINARIA	<i>Chi riscuote l'ICI ?</i>
--------------------	------------------------------	------------------------------------

1. La scelta del soggetto tenuto alla riscossione dell'imposta avviene, attraverso deliberazione del Consiglio comunale, nel rispetto delle procedure indicate alla lettera b) del comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446 senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Articolo 11	RAVVEDIMENTO OPEROSO	<i>Come rimediare in tempi brevi agli errori</i>
--------------------	-----------------------------	---

1. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 13 D.Lgs.vo N. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Articolo 12	LIQUIDAZIONE	
--------------------	---------------------	--

1. Sono eliminate tutte le operazioni di liquidazione diverse da quelle che rientrano nell'attività di accertamento di cui all'articolo 13.

Articolo 13	ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA	<i>Cosa succede se non si paga, si paga in modo parziale o non si comunicano i dati ICI ?</i>
--------------------	----------------------------------	--

1. Il Comune emette motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, che va notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
2. Per gli anni di imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento i termini di prescrizione sono disciplinati al successivo articolo 22, comma 3.
3. L'attività di accertamento dell'ICI può essere effettuata dall'Ente, in base a deliberazione del Consiglio Comunale, anche in forme associate previste negli articoli 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 18.08/2000, n° 267,

oppure affidata a terzi mediante delibera nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 52 comma 5 lettere b) e c) del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446.

4. Il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
5. Per i fabbricati di cui all'art.5 comma 2 lett. b) entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la dichiarazione, il Comune, sulla base della rendita definitiva attribuita:
 - a) provvede alla liquidazione della maggior imposta dovuta, senza applicazioni di sanzioni, maggiorata degli interessi computati nella misura prevista dall'art. 17 comma 4 per ogni semestre compiuto. Se la rendita attribuita supera del 80 per cento quella dichiarata, la maggior imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.
 - b) provvede al rimborso delle somme versate in eccedenza ai sensi dell'art. 16 comma 3 con riconoscimento dei relativi interessi nella misura prevista dall'art. 17 comma 4.
6. La Giunta Comunale anche per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento stabilisce i criteri selettivi per le attività di accertamento.
7. La Giunta Comunale stabilisce, in considerazione della onerosità dell'importo da versare e in rapporto alle condizioni economiche del contribuente, i criteri in base ai quali il responsabile del tributo dispone, su richiesta debitamente documentata, la rateizzazione del versamento. Quest'ultima può essere disposta fino ad un massimo di due anni, applicando gli interessi legali.

Articolo 14	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	<i>Chi gestisce l'ICI ?</i>
--------------------	------------------------------------	------------------------------------

1. La Giunta nomina, con proprio provvedimento, il funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il predetto funzionario sottoscrive tutti i provvedimenti, le richieste, gli avvisi, gli atti connessi al contenzioso, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Articolo 15	RISCOSSIONE COATTIVA	<i>Cosa succede se non si pagano gli avvisi di accertamento ?</i>
--------------------	-----------------------------	--

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nell'articolo 9 del presente regolamento, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente in base ad una delle seguenti modalità:
 - a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988 n° 43;
 - nel caso di riscossione coattiva tramite ruolo, questo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva;

nel caso di riscossione coattiva tramite ingiunzione, il relativo provvedimento deve essere notificato al contribuente entro cinque anni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro cinque anni dalla data di scadenza del periodo di sospensione.

Articolo 16	RIMBORSI	<i>Cosa fare quando si è pagato di più ?</i>
--------------------	-----------------	---

1. Disciplina generale:

a) Il contribuente può presentare al comune al quale è stata versata l'imposta domanda di rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Per gli anni di imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento i termini di prescrizione sono disciplinati al successivo articolo 22, comma 3;

a) Il diritto alla restituzione è accertato definitivamente in conseguenza ad un procedimento di contenzioso che si è concluso con una sentenza o atto divenuto definitivo.

Detto procedimento può riferirsi sia a contenzioso instaurato nei confronti del Comune, che a contenzioso nei confronti di altro Ufficio se riguardante i presupposti dell'imposta comunale sugli immobili.

Il diritto alla restituzione decorre dalla data di deposito dell'ultima sentenza o atto divenuto definitivo, o negli altri casi dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.

2. Rimborsi in caso di contenzioso sulle rendite catastali o sul reddito o valore:

Per gli immobili, sui quali a seguito di ricorso del contribuente contro l'attribuzione della rendita, reddito o valore, sia stata definitivamente accertata una minore rendita, reddito o valore, il rimborso delle somme versate in eccedenza, da richiedersi entro i termini di cui al comma 1, compete dal giorno successivo alla data di deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria. Sulle somme rimborsate per imposta vanno computati gli interessi nella misura di cui al comma 5 del presente articolo.

3. Rimborsi in caso di attribuzione della rendita definitiva:

Per i fabbricati di cui al comma 2, lett. b), dell'articolo 5 del presente regolamento denunciati con rendita provvisoria, qualora la rendita attribuita dall'Ufficio Tecnico Erariale sia inferiore a quella dichiarata dal contribuente, il Comune provvede al rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza comprensive degli interessi di cui al comma 5 del presente articolo, per tutti gli anni, in cui è stata versata l'imposta.

4. Rimborsi in caso di usucapione:

Il contribuente che ha provveduto al versamento dell'imposta per gli immobili oggetto di sentenza di usucapione a favore di terzi, ha diritto al rimborso dell'imposta, comprensiva degli interessi nella misura versata di cui al comma 5 del presente regolamento, da richiedersi entro cinque anni dalla data di deposito della sentenza.

5. Rimborso in caso di aree divenute inedificabili:

Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atti fra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente cinque anni. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di cinque anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità. La decorrenza del vincolo di inedificabilità viene stabilita dalla data di approvazione da parte del comune del relativo provvedimento urbanistico; qualora durante i tre anni successivi a tale provvedimento venga rimosso il vincolo di inedificabilità, il comune provvederà al recupero della somme rimborsate per imposta ed interessi rivalutandole, in riferimento alla data della riacquisita natura edificatoria dell'area, con l'applicazione del tasso di interesse legale.

6. Interessi sui rimborsi:

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali, per ogni semestre compiuto intercorrente tra la data di presentazione della domanda di rimborso e la data del provvedimento di liquidazione della maggior somma versata.

7. Compensazione:

E' consentita la compensazione degli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili anche se relativa a periodi di imposta diversi, su richiesta del contribuente da effettuarsi entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso.

8 Rimborsi non dovuti:

Non si dà luogo al rimborso qualora il suo importo complessivo sia inferiore a lire ventimila (€ 10,33).

Articolo 17	SANZIONI ED INTERESSI	Quanto si paga in più in caso di errori o omissioni
--------------------	------------------------------	--

1. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata.
1. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di lire centomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o per la compilazione incompleta o infedele.
1. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
2. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori, per ogni semestre compiuto decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento, nelle misure previste dalla legge.

Articolo 18	CONTENZIOSO	Come difendersi dalle pretese dell'Ufficio
--------------------	--------------------	---

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, la cartella di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o il tacito rifiuto sull'istanza di rimborso

può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 "Nuovo processo tributario".

2. Il ricorso deve essere proposto al comune, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
3. Il ricorso avverso il rifiuto tacito sull'istanza di rimborso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione e fino a cinque anni dalla data del versamento.
4. Nei trenta giorni successivi alla notifica del ricorso al Comune, il contribuente si deve costituire in giudizio depositando copia del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.vo 31.12.1992, N. 546.

Articolo 19	POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTI	<i>Come incentivare l'attività dell'Ufficio</i>
--------------------	---	--

1. Al fine del potenziamento dell'ufficio Tributi, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti necessari affinché al predetto ufficio siano garantite adeguate risorse finanziarie, strumentali ed umane.
1. Al personale addetto alle attività di gestione, controllo ed accertamento dell'imposta comunale degli immobili può essere riservata, a titolo di compenso incentivante, in aggiunta ai compensi previsti dal CCNL, una quota percentuale del gettito I.C.I. dell'anno precedente ed una diversa quota percentuale relativa agli importi incassati a seguito dell'attività di accertamento e controllo. In dette quote riservate vengono compresi anche gli oneri fiscali e previdenziali a carico del Comune.
1. L'individuazione del personale addetto, il riparto e le modalità di attribuzione di detto compenso avviene con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di un progetto preliminare proposto dal responsabile del tributo. La liquidazione del citato compenso avviene con provvedimento del responsabile del tributo in conformità ai criteri fissati con la suindicata deliberazione della Giunta comunale e sulla base della relazione conclusiva, predisposta dallo stesso responsabile, ed approvata dalla Giunta stessa, nella quale vengono esposti i risultati conseguiti.

Articolo 20	ATTENUAZIONE DELLE SANZIONI	<i>Cosa può fare il Comune in casi straordinari</i>
--------------------	------------------------------------	--

1. Al fine di evitare l'insorgenza di vasto contenzioso, si considerano "non punibili" le violazioni, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, commesse dai contribuenti in conseguenza della mancata attribuzione della rendita definitiva per gli immobili il cui accatastamento è stato richiesto all'Ufficio Erariale di Treviso prima del 1° gennaio 2001. Pertanto in tale situazione, in deroga a quanto previsto all'art. 13, ai contribuenti sarà liquidata la sola differenza d'imposta oltre agli interessi nella misura di legge.

Articolo 21	RINVIO	<i>Quali norme applicare se il regolamento non basta</i>
--------------------	---------------	---

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative relative all'imposta comunale sugli immobili.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica del presente regolamento.

Articolo 22	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	<i>Quali norme applicare in attesa del regolamento</i>
--------------------	---------------------------------	---

1. Per gli anni d'imposta in corso, alla data di adozione del presente regolamento, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che non venga presentata istanza di rimborso da parte del contitolare che ha versato.
2. Per gli anni d'imposta antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per gli errori formali contenuti nelle denunce che non abbiano dato luogo ad evasione d'imposta.
3. Per gli anni di imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, i termini di prescrizione relativi all'attività di liquidazione, accertamento e rimborso sono disciplinati dagli articoli 11 e 13 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 e loro successive modificazioni ed integrazioni e da eventuali altre disposizioni normative in materia.
4. Per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché per le violazioni connesse alle omesse, infedeli o tardive dichiarazioni ICI per l'anno d'imposta **2000**, restano confermate le sanzioni previste dall'art. 14 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504, così come modificato dall'art. 14 del D.Lgs.vo 18.12.1997, N. 473.

Articolo 23	ENTRATA IN VIGORE	<i>Quando si applicherà il regolamento</i>
--------------------	--------------------------	---

1. Il presente regolamento approvato secondo le procedure previste dallo Statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, entra in vigore il 1° gennaio 2003.
2. Le modifiche o integrazioni al presente regolamento, approvate secondo le procedure previste dallo Statuto comunale e divenute esecutive ai sensi di legge, entrano in vigore il 1° gennaio successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
3. Il presente regolamento, così come le sue modifiche o integrazioni, unitamente alla delibera comunale di approvazione, deve essere comunicato al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e viene reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.